

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 97/1949 (LAVORATORI MIGRANTI).

Aggiornamento al 1° ottobre 2020

Con riferimento all'applicazione nella legislazione nazionale e nella pratica della Convenzione n. 97 del 1949, si rappresenta quanto segue:

Articolo 1 (a) della Convenzione. Informazioni sulla legislazione nazionale.

Ad integrazione dei precedenti rapporti del 2017 e del 2019, si segnala che il 19 maggio 2020 è stato adottato il **Decreto-legge n. 34 del 2020**, convertito dalla **Legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020**.

L'articolo 103 di tale decreto disciplina una procedura volta a far emergere rapporti di lavoro subordinato - nei settori dell'agricoltura, del lavoro domestico e dell'assistenza alla persona - già in corso di svolgimento o di nuova instaurazione con lavoratori italiani o con lavoratori stranieri presenti irregolarmente nel territorio nazionale.

All'esito della procedura, avviata il 1° giugno e conclusasi il 15 agosto 2020, sono state presentate 207.542 domande, in larga parte (85%) concernenti il lavoro domestico e di assistenza alla persona, mentre per la restante parte (15%) riguardanti il settore agricolo.

Per il lavoro domestico e di assistenza alla persona, le domande sono state presentate soprattutto a favore di lavoratori provenienti dall'Ucraina, dal Bangladesh e dal Pakistan; per il lavoro subordinato in agricoltura, sono Albania, Marocco e India i paesi di provenienza del maggior numero di lavoratori di cui si chiede la regolarizzazione.

Solo al termine delle procedure di verifica delle domande, ancora in corso, sarà possibile conoscere il numero esatto delle domande accolte.

Si segnala, inoltre, che a breve sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso, per il 2020, di lavoratori extra UE per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo.

Il decreto prevede una quota massima di 30.850 ingressi, nell'ambito della quale sono ammessi 12.850 cittadini non comunitari per motivi di lavoro non stagionale e di lavoro autonomo, nonché 6.000 lavoratori subordinati non stagionali nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero provenienti da Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria.

Articolo 1 (c) della Convenzione. Informazioni riguardanti gli Accordi.

Si rimanda a quanto già rappresentato dai precedenti rapporti del Governo italiano del 2017 e 2019.

Articoli 2 e 3 della Convenzione. Informazioni ai migranti.

Si rimanda a quanto già rappresentato dal precedente rapporto del Governo italiano del 2019.

Articolo 4 della Convenzione. Misure adottate per facilitare la partenza per motivi di lavoro.

Si rimanda a quanto già rappresentato dal precedente rapporto del Governo italiano del 2019.

Articolo 5 della Convenzione.

La legge italiana riconosce la salute come diritto fondamentale dell'individuo. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti hanno parità di trattamento, piena uguaglianza e stessi diritti del cittadino italiano.

I cittadini non comunitari con regolare permesso di soggiorno, e i loro familiari a carico regolarmente soggiornanti in Italia, hanno diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e alla parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani per quanto riguarda il contributo da versare e l'assistenza erogata. L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale può essere obbligatoria o volontaria e ha una durata pari a quella del permesso di soggiorno.

Articolo 6. Parità di trattamento con i lavoratori nazionali.

Come già rappresentato nei precedenti rapporti del 2012 e del 2017, riguardo i diritti relativi alla retribuzione e alle prestazioni di sicurezza sociale, si evidenzia che il nostro ordinamento riconosce il lavoro quale principio fondamentale, insieme al principio d'uguaglianza, assicurando una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, e promuovendo le condizioni necessarie a garantire, di fatto, pari dignità sociale ad ogni persona, anche mediante la tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori (articoli 2, 32, 35 e 41 della Costituzione).

In merito alle misure adottate per assicurare l'effettiva applicazione delle disposizioni sulla parità di trattamento nei confronti dei lavoratori migranti, si rinvia a quanto rappresentato nel rapporto, relativo all'anno 2019, sull'applicazione della **Convenzione n. 143 del 1975 “Lavoratori migranti-disposizioni complementari”**.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni sindacali riportate nell'elenco allegato.

ALLEGATI

1. Art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020;
2. Elenco delle Organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente rapporto.